

Conclusioni ricorrente: "respinta ogni contraria domanda e difesa, condanni [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [REDACTED] a rilasciare in favore [REDACTED] per la causale di cui in premessa, libero di persone e cose, il terreno sito in [REDACTED] [REDACTED] contraddistinto in catasto al foglio [REDACTED] particelle [REDACTED] già oggetto della donazione in notar [REDACTED] [REDACTED] con quanto sullo stesso bene oggi vi si trova. Le spese seguano la soccombenza."

Conclusioni resistente [REDACTED]: "disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa: preliminarmente, dato atto della presente costituzione della resistente [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e delle difese tutte spiegate e delle domande riconvenzionali dalla stessa proposte e, quindi, della complessità del thema decidendum della presente controversia, disporre ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3 c.p.c la trasformazione del rito secondo le norme del rito ordinario e fissare l'udienza e fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., emettendo all'uopo ogni altro provvedimento e, conseguentemente: 1) dare atto dell'opposizione da parte della resistente [REDACTED] [REDACTED] alla domanda di rilascio di immobili formulata con il ricorso ex 702 bis c.p.c. proposto dal ricorrente [REDACTED] [REDACTED] con atto notificato in data 06/04/2011 e, conseguentemente, dichiararne la inammissibilità e/o il rigetto della stessa, per le ragioni e motivazioni tutte sopra esposte; in subordine, procrastinare il termine del rilascio del bene nel periodo più



lungo possibile e ciò sia per la natura dell'attività assistenziale di beneficenza esercitata dall' [REDACTED] presso l'edificio sede della stessa e per le altre ragioni e motivazioni tutte sopra esposte; 2) in via riconvenzionale, accogliere per la forma e la sostanza la domanda riconvenzionale ex art. 936 c.p.c. proposta con il presente atto dalla [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nei confronti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sussistendo, nel caso di specie, tutti i presupposti e requisiti previsti dall'anzidetta norma, per le ragioni e motivazioni sopra esposte. Conseguentemente, facendo diritto alla stessa, condannare [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] la somma di € [REDACTED] a titolo di indennizzo subito dall' [REDACTED] predetto, e/o di quell'altro maggiore o minore importo che sarà determinato nel corso del giudizio tramite espletanda CTU, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali fino all'effettivo soddisfo, 3) in via riconvenzionale, ed in subordine, accogliere per la forma e la sostanza la domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta dall' [REDACTED] [REDACTED] nei confronti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per le ragioni e motivazioni tutte sopra esposte. Conseguentemente, facendo diritto alla stessa, condannare [REDACTED] [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere all' [REDACTED]



la somma di € [REDACTED] a titolo di indennizzo per l'arricchimento senza causa da parte dell'[REDACTED] ricorrente e/o di quell'altro maggiore o minore importo che sarà determinato nel corso del giudizio tramite espletanda CTU, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali fino all'effettivo soddisfo, per le ragioni e motivazioni tutte sopra esposte; 4) Subordinare, in ogni caso, l'eventuale rilascio dei beni di cui in ricorso alla corresponsione da parte [REDACTED] [REDACTED] in favore dell' [REDACTED] del suindicato importo di € [REDACTED] a titolo di indennità ex art. 936 c.c. ovvero, in subordine, a titolo di indennizzo e risarcimento ex art. 2041 c.c. per le ragioni e motivazioni sopra esposte; 5) Condannare controparte alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio."

MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED] ha convenuto in giudizio ex art. 702 bis c.p.c. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per ottenere il rilascio del terreno sito in [REDACTED] contraddistinto in catasto al foglio 50, particelle 119, 123 e 124, giusta sentenza nr. 576 del 30.4.2008 della Corte di Appello di Palermo che aveva rigettato la domanda spiegata [REDACTED] convenuta diretta ad ottenere l'accertamento della sua acquisizione per donazione o in subordine per usucapione.

Nel costituirsi in giudizio, l'[REDACTED] [REDACTED] ha contestato l'avversa domanda, rilevando di avere realizzato, su di una porzione del terreno oggetto di domanda (precisamente sui 2/3 della particella 123 e su 1/3 della particella 118),



un fabbricato utilizzato per i suoi scopi assistenziali istituzionali, circostanza che renderebbe impossibile il rilascio del terreno; ha inoltre chiesto in via riconvenzionale il pagamento ex art. 936 c.c dell'indennità di € 1 [REDACTED], avendo realizzato, quale terzo di buona fede e senza opposizione alcuna da parte della donante-proprietaria, il fabbricato sopra descritto; ha infine chiesto, sempre in via riconvenzionale, il pagamento di pari somma quale risarcimento per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..

Parte ricorrente, con riferimento alle predette domande riconvenzionali, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e, comunque, la prescrizione del diritto all'indennizzo sia ex art. 936 c.c. sia ex art. 2041 c.c., rilevando inoltre l'inammissibilità di quest'ultima domanda; ha inoltre formulato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per illegittima occupazione del terreno e del fabbricato per complessivi € [REDACTED]

Il giudizio, dopo il mutamento del rito, è stato interrotto in considerazione dell'estinzione [REDACTED] [REDACTED] resistente, intervenuta giusta Decreto del Presidente della Regione n. 179/ serv. 4 SG del 2016 pubblicato sulla GURS del 03.06.2016, cui è conseguita la devoluzione del suo patrimonio al Comune di [REDACTED], ed è stato riassunto dall'Istituto ricorrente contro il Comune di [REDACTED] [REDACTED] che non si è costituito.

Successivamente, il TAR Palermo, con la sentenza nr. 2122 del 4/09/2017, ha annullato il predetto decreto del Presidente della Regione Siciliana; avverso detta sentenza è stato interposto ricorso al CGA della Regione Sicilia che, con ordinanza 556/2018 del 22/02/2018, ha sospeso il giudizio di appello, sollevando questione di costituzionalità dell'art. 34 della L.R. 9.5.1986 nr. 22 della Regione Siciliana, per



contrasto con gli artt. 117 lett. E e 119 I, II, V, Vi, VII ed VIII comma della Cost.: il giudizio risulta ancora sospeso.

In primo luogo, va chiarito quale soggetto è legittimato passivamente nel presente giudizio.

Al riguardo, appare opportuno ricostruire la vicenda legislativa e giurisdizionale che ha riguardato la resistente [REDACTED]

[REDACTED]

Con decreto nr 179 del 10 maggio 2016, la predetta [REDACTED] è stata dichiarata estinta dal Presidente della Regione siciliana, che ha contestualmente stabilito la devoluzione al Comune di [REDACTED] di "ogni rapporto attivo e passivo" facente capo ad essa e l'assorbimento del personale dipendente in capo all'Ente Locale. E' stato altresì nominato un Commissario Straordinario con il compito di provvedere alla immediata esecuzione del suddetto decreto presidenziale. Il Comune di [REDACTED] ha impugnato il decreto presidenziale e gli altri connessi innanzi al Tar per la Sicilia eccependo il difetto di istruttoria e di motivazione; l'illegittimità dell'automatico trasferimento del personale dell'IPAB nei ruoli dell'ente locale, in quanto confliggente con i limiti posti dalla normativa in materia di contenimento della spesa per le assunzioni a tempo indeterminato; ed, infine, l'illegittimità degli atti impugnati nel punto in cui prevedono l'assorbimento del personale che non sia stato assunto attraverso concorso pubblico. Il Tar Sicilia, con la sentenza numero 2122 del 4 settembre 2017, ha accolto il ricorso ed ha annullato gli atti impugnati, ritenendo fondati tutti i motivi di ricorso.

Consegue a quanto premesso, tenuto conto della esecutività della sentenza del Tar, che, al momento, soggetto legittimato passivo è



██████████, la cui estinzione è stata revocata (tanto che è stata disposta la sua evocazione in giudizio con ordinanza del 4 novembre 2019 posto che, dopo la sua estinzione, il processo era stato riassunto con il Comune di ██████████).

Tanto premesso, deve ricordarsi che la domanda di condanna al rilascio di un bene è di per sé inidonea a qualificare l'azione, atteso che tale *petitum* è compatibile sia con l'esercizio di un'azione personale di rilascio sia con l'esercizio dell'azione reale di rivendica (cfr. Cass. n. 13605/2000).

E' pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguire nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza *ab origine* di qualsiasi titolo (Cass. n. 11774/2006, Cass. n. 2392/2002, Cass. n. 13605/2000, Cass. n. 7162/1991 e Cass. n. n. 8895/1987).

Nel caso in esame, la domanda proposta dall'istituto ricorrente, tendendo ad ottenere la riconsegna del terreno detenuto *sine titulo* dall'opera pia resistente, va certamente qualificata come azione personale di restituzione.



La domanda è poi fondata e va accolta, tenuto conto che, in considerazione di quanto giudizialmente accertato con le sentenze più sopra citate, [REDACTED]

[REDACTED] occupa il terreno per cui è causa a fare data dal 1965, anno in cui vi realizzò la propria sede, il cui corpo di fabbrica ricade per 2/3 sulla particella [REDACTED]

E' invero incontestato che l'atto di donazione nr. [REDACTED] del [REDACTED], con il quale [REDACTED] donò [REDACTED]

[REDACTED], odierno resistente, l'immobile oggetto di giudizio (sito in [REDACTED], consistente in

una porzione di edificio insistente sulla particella [REDACTED] del foglio [REDACTED] ed il terreno di pertinenza, distinto in catasto alla partita [REDACTED], foglio [REDACTED],

particelle [REDACTED] e [REDACTED], nonché un appezzamento di terreno di mq 1000 identificato alla partita [REDACTED], foglio [REDACTED], particella [REDACTED]), è stato dalla

stessa [REDACTED] revocato con atto nr. [REDACTED] e che i predetti beni immobili vennero dalla stessa donati, con l'atto in pari

data nr. [REDACTED], all'odierno ricorrente, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

All'esito dell'iter giudiziario che ha visto contrapposti i due istituti, è stato accertato, con la sentenza nr. 767/2004 resa in data 3 Febbraio/24 Marzo 2004 dal Tribunale di

Trapani e con la sentenza nr 576/2008 della Corte di Appello di Palermo, la validità ed efficacia della revoca della donazione all'istituto resistente

e la validità della donazione all'istituto ricorrente, nonché l'insussistenza dell'eccepita usucapione dei beni da parte [REDACTED]

[REDACTED]

A far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza della Corte di Appello, quindi, l'occupazione del terreno per cui è causa da parte

dell'Istituto resistente è priva di titolo e lo stesso va condannato al



rilascio del fondo (posto che la questione della divisibilità o meno dell'immobile -parte del quale va rilasciata e parte del quale va trattenuta dall'Opera pia resistente- esula dal presente giudizio).

Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'istituto resistente diretta al riconoscimento dell'indennità per le migliorie apportate al fondo, è fondata e va accolta l'eccezione di prescrizione tempestivamente spiegata da parte ricorrente con memoria difensiva depositata alla prima udienza fissata per la discussione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (Cass. SU, 14.2.2011 nr. 3567; Cass. 19.7.2013 nr. 17708; Cass. 27.9.2013 nr. 22274).

Il *dies a quo* della prescrizione, che, per quanto riguarda l'indennità che compete per la esecuzione di opere su un fondo di proprietà di terzi ex art. 936 c.c., è decennale (art. 2946 c.c.), inizia a decorrere dalla data in cui poteva essere pretesa, sicché sia che si voglia considerare quale termine iniziale quello di ultimazione delle opere stesse (il 1969) sia che si voglia considerare termine iniziale quello di revoca della donazione (il 1988), al momento dell'iscrizione della presente causa a ruolo era ormai decorso il termine di prescrizione.

Va altresì rigettata la domanda di corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c.: l'azione di arricchimento senza causa ha infatti carattere sussidiario ed, ai sensi dell'art. 2042 c.c., non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito (nel caso di specie, quella ex art. 936 c.c. ormai prescritta).

Infine, deve dichiararsi inammissibile in quanto tardiva la domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'indennizzo per l'illegittima occupazione formulata [REDACTED]

[REDACTED] soltanto con la memoria depositata alla prima udienza di



discussione: si tratta infatti di una domanda nuova, direttamente collegata alla domanda principale di rilascio, che parte ricorrente avrebbe dovuto formulare con il ricorso principale.

In considerazione della reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare per la metà le spese del giudizio, liquidate complessivamente in € [REDACTED], di cui € [REDACTED] per spese, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, ponendo la restante metà a carico di parte resistente soccombente.

PQM

il Tribunale di Trapani, disattesa ogni altra domanda eccezione o difesa, definitivamente pronunciando:

condanna [REDACTED]
[REDACTED] al rilascio, in favore dell'
[REDACTED], in persona del legale
rappresentante pro tempore, dei beni immobili siti in [REDACTED]
[REDACTED], consistenti in una porzione di edificio insistente
sulla particella [REDACTED] del foglio [REDACTED] e del terreno di pertinenza, distinto in
catasto alla partita [REDACTED], foglio [REDACTED], particelle [REDACTED], nonché in un
appezzamento di terreno di mq 1000 identificato alla partita [REDACTED], foglio
[REDACTED], particella [REDACTED];

rigetta ogni altra domanda;

condanna [REDACTED] resistente al pagamento, in favore della ricorrente,
della metà delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € [REDACTED],
oltre iva, cpa e spese generali come per legge, compensando l'ulteriore
metà.

Trapani, 23 aprile 2020

Il Giudice
Daniela Galazzi

